



COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Indice

Art. 1 Istituzione.....	3
Art. 2 Oggetto.....	3
Art. 3 Modalità del conferimento	3
Art. 4 Procedura.....	3
Art. 5 Rilascio attestato	3
Art. 6 Cerimonie pubbliche	4
Art. 7 Disposizioni finali	4
Art. 8 Entrata in vigore.....	4

Art. 1
Istituzione

Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” ai cittadini italiani e/o stranieri - associazioni - enti che si siano particolarmente distinti negli ambiti ed attività pubbliche e private.

Art. 2
Oggetto

Il Comune di San Zenone degli Ezzelini adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria”. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, del sociale, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di San Zenone degli Ezzelini od in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’Umanità intera o per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi.

In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso che non abbiano la propria sede a San Zenone degli Ezzelini, anche se non legati al territorio, e viene conferita ad un loro rappresentante.

La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

Art. 3
Modalità del conferimento

La “Cittadinanza Onoraria” viene conferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

L’atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni per cui viene conferito l’istituto.

La “Cittadinanza Onoraria” viene comunicata nel corso di una cerimonia ufficiale mediante la consegna di una pergamena che attesta l’iscrizione simbolica tra la popolazione del comune delle persone, anche straniere, che si siano particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui al precedente art. 2.

La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

La proposta di attribuzione di cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali.

La segnalazione di attribuzione di cittadinanza onoraria può essere avanzata da qualsiasi ente, associazione, istituzione o singolo cittadino.

Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a cittadini non italiani il responsabile del provvedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Affari Esteri.

Art. 4
Procedura

Il Servizio incaricato del procedimento, ricevuta la proposta, richiede la seguente documentazione per la predisposizione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

1. il certificato generale del casellario giudiziale;
2. il certificato attestante l’inesistenza dei carichi penali pendenti;
3. ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.

Art. 5
Rilascio attestato

La concessione è certificata dal rilascio di un attestato su pergamena da parte del Sindaco e riportante la seguente dicitura: Comune di San Zenone degli Ezzelini, Provincia di Treviso, gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma autografa del Sindaco.

Copia di tutti gli atti, compreso l'attestato, è conservata in apposito fascicolo del Servizio competente.

Art. 6
Cerimonie pubbliche

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari, che avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.

Art. 7
Disposizioni finali

È istituito un registro delle concessioni dell'onorificenza nel quale sono iscritti coloro cui è conferita la "cittadinanza onoraria".

L'iscrizione che avviene in ordine cronologico di conferimento, indica i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza, è curata dal funzionario dell'Area "Servizi alla Persona", appositamente designato, e controfirmata dal beneficiario per accettazione.

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono assunti a carico del bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
